

Civile Ord. Sez. 1 Num. 13999 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 31/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 27884/2016 r.g. proposto da:

JANNONE ARM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. n. 05997060636), con sede in Napoli, alla via Nuova Villa n. 29, in persona del liquidatore dott. Alessandro Gelormini, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. Luca Parrella, con il quale elettivamente domicilia presso la cancelleria di questa Suprema Corte.

C.O. e C.I.

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO JANNONE ARM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. n. 05997060636), in persona dei curatori Avv. Prof. Carlo Amatucci ed Avv. Mauro Marobbio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Prof. Astolfo di Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Nizza n. 59.

- **controricorrente** -

1

scritta

*Ord.
582
2018*



e

BAVARO CLOTILDE (cod. fisc. BVRCT68M48F839M), MANSUETO ASSUNTA (cod. fisc. MNSSNT65E49F839U), UCCELLI BRUNO (cod. fisc. CCLBRN61H04F839T), FALCONE MICHELE (cod. fisc. FLCMHL61L24L013Q), SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.P.A. (cod. fisc. 00275210102), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, DI FUSCO RAFFAELE (cod. fisc. DFSRFF61R03F839O, TROTTA MARIA ROSARIA (cod. fisc. TRTMRS73A65H829H), FIORE FORTUNATA (cod. fisc. FRIFTN72H53F839V) e RUSSO LUIGI (cod. fisc. RSSLGU71L02F839D).

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata in data 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, disponendosi la cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Jannone Arm s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti dalla sola curatela del fallimento della medesima società, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 179/2016, depositata il 7 novembre 2016, reiettiva del reclamo ex art. 18 l.fall. dalla prima proposto contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 23 giugno 2016, dopo aver respinto, ritenendone insussistenti i necessari giusti motivi, la richiesta di proroga del termine assegnatole ex art. 161, comma 6, l.fall. per il deposito, in relazione alla formulata domanda di concordato cd. in bianco, della corrispondente proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

2
flamb



1.1. Entrambe le parti suddette hanno depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., ma di quella della ricorrente non si terrà conto perché tardiva. Non hanno, invece, spiegato difese Clotilde Bavaro, Bruno Uccelli, Michele Falcone, Assunta Mansueto, Maria Rosaria Trotta, Fortunata Fiore, Luigi Russo, la Saint-Gobain Pam Italia s.p.a. e Raffaele Di Fusco.

1.2. Per quanto qui ancora di interesse, la corte territoriale ritenne: i) legittimo il decreto con il quale era stata dichiarata «l'inammissibilità della proposta di concordato», benchè non preceduto dalla fissazione dell'udienza, ex art. 162, comma 2, l.fall., per consentire al debitore di far valere le proprie difese. Opinò, in proposito (*cf.* pag. 8-9 della sentenza impugnata), essere «... sufficiente, per garantire la regolarità del procedimento e, conseguentemente, del decreto di inammissibilità della proposta di concordato, che il debitore abbia la possibilità di essere sentito al riguardo; tale possibilità sussiste anche quando ne sia stata disposta la comparizione nell'ambito della procedura per la dichiarazione di fallimento ... Orbene, nel caso di specie, il difensore della Jannone Arm s.r.l. è comparso all'udienza del 7/4/2016, nell'ambito della procedura per la dichiarazione di fallimento, limitandosi a dichiarare che era stata presentata domanda di concordato in bianco ed a riportarsi alla comparsa di costituzione. E' evidente, quindi, che il diritto di difesa della società non risulta compromesso, avendo la stessa avuto, in tale momento, la possibilità di svolgere le proprie considerazioni in ordine alla proposta di concordato, nonché ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Il fatto che non vi abbia in concreto provveduto non comporta la necessità della fissazione di una nuova udienza. Né è previsto che la debitrice dovesse essere ascoltata in ordine alla richiesta di proroga, in relazione alla quale, comunque, ha avuto la possibilità di esporre per iscritto, in maniera ampia, le ragioni che, a suo avviso, la giustificavano ed in ordine alle quali il tribunale ha motivato il provvedimento di rigetto.... Del resto, la reclamante neppure indica che cos'altro avrebbe potuto aggiungere in caso di ulteriore audizione prima della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento, limitandosi a fare riferimento a



generici chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali aveva richiesto la proroga (che, tuttavia, potevano già essere riportati nell'istanza di proroga)»; *ii*) assolutamente inconsistenti, confermando, sul punto, la valutazione del giudice di prime cure, i motivi posti a fondamento della richiesta di proroga del termine ex art. 161, comma 6, l.fall. invocata dalla odierna ricorrente. Osservò, preliminarmente, sul punto, che la decisione del tribunale era ampiamente discrezionale, e che, «...contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il diniego della proroga non deve necessariamente fondarsi sulla violazione degli obblighi, che gravano sul debitore, di corretta gestione del patrimonio ovvero sul compimento, da parte di quest'ultimo, di condotte abusive. In base al testo dell'art. 161, comma 6, l.fall. si giunge, infatti, a conclusioni del tutto opposte, dal momento che lo stesso stabilisce che il termine originariamente concesso è "prorogabile, in presenza di giustificati motivi". E' evidente, quindi, che il Tribunale non è chiamato soltanto a verificare l'assenza di condotte abusive o di eventuali violazioni dell'obbligo di corretta gestione da parte del debitore, bensì a valutare l'esistenza di validi motivi posti a fondamento della richiesta di proroga. Ovviamente tali giustificati motivi non possono che consistere in fatti (indipendenti dalla volontà del debitore) che siano idonei a giustificare il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine concesso» (*cfr.* pag. 9-10 della sentenza impugnata).

2. Con i formulati motivi, la ricorrente ha dedotto:

I) «Omessa audizione del debitore, dopo la verifica della inammissibilità della proposta di concordato in bianco, prescritta dall'art. 162, comma 2, l.fall.: a) violazione dell'art. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; b) violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) violazione degli artt. 161 e 162, comma 2, l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si sostiene che la corte napoletana avrebbe motivato in maniera apparente con riferimento alla prima doglianza esposta in sede di reclamo, - con cui si era denunciata la nullità del decreto di inammissibilità della domanda di concordato



preventivo per violazione dell'art. 162 l.fall. e del diritto di difesa costituzionalmente garantito - argomentando in modo non pertinente rispetto ad essa, finendo, così, con l'omettere di dare una risposta a quest'ultima. La stessa, inoltre, non si sarebbe attenuta ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, in funzione nomofilattica, con le sentenze nn. 6277 e 12957 del 2016;

II) «Mancata proroga, prevista dall'art. 161, commi 6 e 10, l.fall., del termine (già concesso) per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, in violazione della norma indicata in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si deduce l'erroneità della decisione impugnata, asseritamente in contrasto con la legge, in quanto «impostata al raggiungimento di uno scopo (il fallimento) che il legislatore vuole evitare, a favore del concordato», e perché «pur avendo escluso che il comportamento della ricorrente avesse palesato un intento di differimento della procedura prefallimentare, ha tuttavia stabilito che, in base all'art. 161, comma 6, l.fall., si giunge a conclusioni del tutto opposte a quelle indicate dalla reclamante (secondo cui la proroga può essere negata solo se vi sono sintomi di elusione del ricorso di fallimento) dal momento che lo stesso stabilisce che il termine originariamente concesso è prorogabile in presenza di giustificati motivi» (cfr. pag. 14 del ricorso). Si assume, altresì, quanto a questi ultimi, «che il motivo che giustifica la proroga è solo quello che è necessario per completare il piano e per consentire che lo stesso sia accompagnato da una attendibile (e non provvisoria) attestazione di veridicità e fattibilità» (cfr. pag. 14 del ricorso).

3. Il primo motivo, nel triplice profilo in cui è articolato, censura la mancata audizione del debitore, ex art. 162, comma 2, l.fall., prima della declaratoria di inammissibilità della sua domanda di concordato cd. in bianco. Esso non può essere accolto.

3.1. Invero, quanto all'asserita carenza, nella sentenza impugnata, del minimo contenuto motivazionale costituzionalmente garantito, richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., giova premettere che tale requisito è

Alamb



individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

3.1.1. Nella specie, però, il suddetto vizio processuale è insussistente, atteso che, nello statuire sul primo motivo di reclamo ivi formulato dalla Jannone Arm s.r.l. in liquidazione, la corte partenopea ha esaurientemente spiegato (*cfr.* gli estratti delle pag. 8-9 della sentenza impugnata, in precedenza riportati) le ragioni per le quali ha ritenuto legittimo il decreto con il quale era stata dichiarata, dal giudice di prime cure, l'inammissibilità della "proposta" (*rectius*: domanda) di concordato, benchè non preceduto dalla fissazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall., e gli argomenti addotti a sostegno di tale convincimento sono del tutto comprensibili e lineari (evidentemente non rilevandone, per il riscontro del vizio in questione, la condivisibilità, o meno).

3.2. Parimenti non ricorre l'ulteriore, asserita violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., atteso che i giudici del merito, con la motivazione di cui si è già detto, hanno certamente dato risposta (indipendentemente, giova ripeterlo anche per questa tipologia di censura, dalla sua condivisibilità, o non), alla specifica doglianza della reclamante afferente «la nullità del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo per violazione dell'art. 162 l.fall. e del diritto di difesa costituzionalmente garantito» (così riassunta nella pagina 7 dell'odierno ricorso). Né rientrerebbe nel perimetro di questo vizio l'assunto della società ricorrente secondo cui, decidendo nei termini di cui sopra, la corte territoriale - che, peraltro, nemmeno sarebbe stata obbligata a farlo, non rinvenendosi, nel nostro ordinamento, alcun principio di vincolatività, per il giudice del merito, delle decisioni della Suprema Corte - non si sarebbe «attenuta ai principi di

flamb

diritto enunciati dalla Cassazione, in funzione nomofilattica, con le sentenze nn. 6277 e 12957 del 2016» (cfr. pag. 7 del ricorso).

3.3. Quanto, poi, alla lamentata violazione degli artt. 161 e 162, comma 2, l.fall., prospettata in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., rileva preliminarmente il Collegio che l'esame degli atti di causa, consentito in ragione della tipologia di vizio (*error in procedendo*) denunciato, permette di constatare che: *i*) a seguito del ricorso per la dichiarazione di fallimento della Jannone Arm s.r.l. in liquidazione, proposto da Clotilde Bavaro (al quale erano stati, poi, riuniti numerosi altri ricorsi analoghi di altri creditori) innanzi al Tribunale di Napoli, venne fissata l'udienza del 7 aprile 2016, ai sensi dell'art. 15 l.fall., davanti al giudice delegato per l'audizione delle parti; *ii*) a tale udienza, dopo essersi riportato "alla comparsa di costituzione", il difensore di quella società dichiarò che il liquidatore di quest'ultima aveva proposto, in pari data, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall., con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo; *iii*) il tribunale dispose la trasmissione degli atti al giudice relatore della procedura di concordato per la riunione a tale procedimento, e, con provvedimento del 15 aprile 2016, fissò il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso (avvenuta nel medesimo giorno), per il deposito della proposta, della documentazione e del piano previsti dalla legge, nominando il giudice delegato ed i commissari giudiziali; *iv*) con atto del 10 giugno 2016, la Jannone Arm s.r.l. in liquidazione chiese la concessione di una proroga del termine suddetto, esponendone le ragioni; *v*) il 23 giugno 2016, infine, il tribunale rigettò la richiesta di proroga, non ravvisandone l'esistenza dei giustificati motivi, dichiarò l'inammissibilità della proposta (*rectius*: domanda) di concordato e, ritenuti sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge, dichiarò il fallimento della società.

3.3.1. Va, altresì, rimarcato che: *a*) l'art. 161, comma 6, l.fall. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, risultante dalle modifiche apportategli dal d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla



legge n. 98 del 2013. Questo specifico comma non è stato, invece, interessato dalle ulteriori modifiche che il d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, ha apportato al medesimo articolo), per quanto qui concretamente interessa, prevede che «L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo...»; b) da tale norma emerge chiara la distinzione fra quanto attiene al processo (la *domanda*), ciò che riguarda il contenuto negoziale (la *proposta*) e quello che si riferisce al modo in cui si pensa di rendere realizzabile la proposta (il *piano*), dovendosi, sottolineare, inoltre, che la predisposizione di questi ultimi due richiede del tempo. Con la previsione del comma 6, quindi, la protezione e gli effetti del concordato, in particolare quelli previsti dagli artt. 168 e 169 l.fall., vengono sostanzialmente anticipati al momento della proposizione della relativa domanda; c) l'art. 162, comma 2, l.fall., per la parte che qui interessa, così recita: «Il tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato...»; d) nella fattispecie oggi in esame, infine, in cui la domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.fall. fu presentata il giorno stesso dell'udienza di comparizione ex art. 15 l.fall. in relazione al ricorso della creditrice Bavaro, si discute solo delle eventuali conseguenze della omessa convocazione del debitore prima della declaratoria di inammissibilità della *domanda* di concordato.

flavio



3.4. Ciò posto, osserva il Collegio che questa Suprema Corte, affrontando l'istituto del concordato preventivo cd. in bianco, ha opinato che «Ove sia stata presentata proposta (*rectius*: domanda) di concordato preventivo cd. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l.fall., per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese» (cfr. Cass. n. 12957 del 2016).

3.4.1. Il medesimo istituto, poi, è stato, oggetto di esame anche da parte di: a) Cass. n. 6277 del 2016, la quale, occupandosi, per la verità, principalmente della sindacabilità, o meno, del provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga del termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.fall., ebbe a sancire (cfr. pag. 10 della motivazione) che «in presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 legge fall., resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato». Aggiunse, poi, che, «respinta l'istanza di proroga e scaduto il termine concesso ex art. 161, comma 6, l.fall., la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; che, tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell'udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l'esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi del comma 1 dell'art. 161 l.fall. (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario»; b) Cass. n. 606 del 2017, resa in fattispecie nella quale, pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società, quest'ultima aveva presentato istanza "prenotativa" di concordato preventivo mediante

Alamb



cessione integrale dei beni ai creditori, riservandosi di depositare piano concordatario o di ristrutturazione dei debiti entro i termini concessi. Né l'uno, né l'altro, però, furono poi presentati dalla debitrice, la quale, invece, depositò un'istanza nella quale riferiva che, per circostanze sopravvenute, il progettato piano concordatario risultava in quel momento irrealizzabile, sollecitando una sua convocazione in camera di consiglio. La Suprema Corte, in quella occasione, affermò (dopo aver riportato il testo degli articoli 161, comma 6, e 162, comma 2, ivi applicati), tra l'altro, che «...il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 cod. proc. civ., cosicché non prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue sempre l'inammissibilità della domanda concordataria (Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277). Nella vicenda all'esame, allora, presentata una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall., è all'evidenza come, essendo pacificamente scaduto il termine assegnato dal tribunale senza che il debitore avesse depositato alcuna proposta di concordato e neppure una istanza di proroga del termine, detta domanda di concordato doveva ritenersi ormai definitivamente inammissibile, restando priva di rilevanza alcuna l'audizione della proponente nell'ambito del procedimento prefallimentare a suo carico ...».

3.4.2. La ricorrente assume, oggi, con il profilo del motivo di ricorso che si sta esaminando, che la corte napoletana, nel disattendere la prima doglianza innanzi ad essa proposta in sede di reclamo, avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 161, comma 6, e 162, comma 2, l.fall., e non osservato i principi resi da Cass. nn. 6277 e 12957 del 2016 (cfr. pag. 9-10 del ricorso): avrebbe, cioè, avallato un asserito *error in procedendo* del giudice di prime cure consistito nel non aver «sentito il debitore in camera di consiglio» come prescritto dall'art. 162, comma 2, l.fall., la cui

applicazione è specificamente prevista, come si è già detto, dal riportato comma 6 del precedente art. 161.

3.4.3. Va, però, osservato che la sentenza impugnata, dopo avere esposto le ragioni giustificative della omessa audizione del debitore, ha altresì testualmente affermato (*cf.* pag. 9) che «la reclamante neppure indica che cos'altro avrebbe potuto aggiungere in caso di ulteriore audizione prima della dichiarazione di inammissibilità della proposta (*rectius*: domanda) di concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento, limitandosi a fare riferimento a generici chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali aveva richiesto la proroga (che, tuttavia, potevano già essere riportati nell'istanza di proroga)».

3.4.3.1. Appare evidente, dunque, come la corte di merito abbia fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti *ex art.* 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato *error in procedendo* (*cf.*, tra le più recenti, Cass. n. 2626 del 2018; Cass. 28229 del 2017; Cass. 17905 del 2016; Cass. n. 15676 del 2014).

3.4.3.2. Orbene, con specifico riferimento alla predetta affermazione, agevolmente qualificabile come ulteriore ed autonoma *ratio decidendi* posta da quella corte a fondamento, *in parte qua*, della sua decisione, alquanto ha espressamente argomentato la ricorrente, sicchè deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, sul punto, della sentenza (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del



2017). Da ciò la conclusione dell'inammissibilità di questo profilo del motivo in esame.

4. Parimenti non meritevole di accoglimento è, poi, il secondo motivo formulato dalla ricorrente, che, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero, muove dall'erronea premessa giuridica della necessaria concessione della proroga del termine di cui all'art. 161, comma 6, fall., in considerazione del *favor* del legislatore per la soluzione, alternativa al fallimento, del concordato preventivo.

4.1. L'accertamento della ricorrenza di giustificati motivi per la proroga costituisce, invece, espressione di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (*cf.* Cass. n. 6277 del 2016). La concessione, o meno, di tale proroga, dunque, è subordinata alla valutazione giurisdizionale inerente alla sussistenza di ragioni concretamente idonee a giustificare l'assegnazione al debitore di un ulteriore spazio temporale per la definizione della proposta e del piano concordatario: ciò in quanto l'istituto del cd. concordato in bianco - che è volto a consentire al debitore, che venga sorpreso dalla domanda di fallimento, di poter comunque beneficiare della procedura concordataria ottenendo il tempo necessario alla preparazione di un piano idoneo a soddisfare i creditori - potrebbe prestarsi anche facilmente ad abusi, atteso che il deposito del relativo ricorso determina, in ogni caso, gli effetti di cui all'art. 168 l.fall..

4.1.1. Peraltro, e diversamente da quanto oggi assunto dalla ricorrente, nessuna norma sorregge il principio, propugnato da quest'ultima, secondo cui le motivazioni della proroga sarebbero esclusivamente collegate alla necessità di rendere possibile la presentazione di una proposta quanto più completa ed esauriente possibile, donde la previsione di una sorta di automatismo finalizzato ad esaudire la detta esigenza di privilegiare la soluzione alternativa alla liquidazione fallimentare. Vero è, invece, che, in base al testo dell'art. 161, comma 6, l.fall., a tenore del quale il termine originariamente concesso è «prorogabile, in presenza di giustificati motivi», il tribunale non è chiamato soltanto a verificare l'assenza di condotte



abusive o di eventuali violazioni dell'obbligo di corretta gestione da parte del debitore, bensì a valutare anche l'esistenza di validi motivi posti a fondamento della richiesta di proroga. Ovviamente tali giustificati motivi non possono che consistere in fatti, indipendenti dalla volontà del debitore, che siano idonei a giustificare il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine originariamente assegnato.

4.2. Nella specie, la corte partenopea, sul punto confermando l'analoga valutazione del giudice di prime cure, ha ritenuto i motivi addotti dalla odierna ricorrente a fondamento della invocata proroga (individuati nell'esigenza di ottenere dall'Agenzia delle Entrate e dal concessionario per la riscossione l'indicazione esatta dei debiti di natura fiscale e previdenziale; nella necessità di ottenere una stima fedele del valore degli immobili, anche in considerazione dei «nuovi scenari che potrebbero condizionare diversamente l'esito della valutazione»; «nella necessità di attendere, ai fini della asseverazione di veridicità dei dati contabili, gli esiti della circolarizzazione dei debiti e dei crediti effettuata dal professionista incaricato all'attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall.») come in larga parte riconducibili a ritardi imputabili alla stessa ricorrente, o comunque idonei a giustificare il differimento della presentazione di una proposta completa ed esauriente (*cf. amplius*, pag. 9-12 della sentenza impugnata). Trattandosi, dunque, di apprezzamenti di merito esaustivamente e logicamente motivati, essi restano insindacabili in questa sede.

5. Alla stregua di quanto fin qui esposto, pertanto, l'odierno ricorso va respinto, restando le spese sostenute dal solo Fallimento controricorrente per questo giudizio a carico della Jannone Arm s.r.l. in liquidazione, e dandosi atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (*cf.*, tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo



unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-*bis* del detto art. 13.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2018.

Il Presidente

Dott. Antonio Didone



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE